

Novità sul lavoro accessorio occasionale (voucher).

Dal 08/10/2016 sono operativi i nuovi obblighi di comunicazione previsti per gli imprenditori non agricoli o professionisti e per gli imprenditori agricoli che acquistano i buoni occasionali del lavoro i c.d. voucher.

Le modifiche introdotte dal provvedimento, riguardano le modalità, i tempi, i contenuti della comunicazione e la previsione del regime sanzionatorio.

Gli obblighi vengono differenziati a seconda che il committente sia:

- un imprenditore non agricolo o professionista
- un imprenditore agricolo

Alcuna novità per i committenti privati che utilizzano i voucher per prestazioni familiari.

I committenti non agricoli o professionisti, devono procedere alla comunicazione almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, nonché luogo, giorno e ora d'inizio e di fine della prestazione.

I committenti agricoli, la medesima comunicazione la dovranno fare senza indicare il giorno e l'orario. Tali soggetti potranno continuare a far riferimento ad un arco temporale che si riduce ad un periodo non superiore a tre giorni.

Tali comunicazioni potranno essere fatte inviando un'e-mail alla Direzione del Lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Il codice fiscale e la ragione sociale del committente andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse, non oltre i 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono.

Peraltro si rende comunque necessario procedere alla comunicazione dei dati all'Inps al fine di consentire l'abbinamento del buono al prestatore e a quest'ultimo l'incasso della relativa somma.

Sanzioni: Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal decreto correttivo in questione, si applica la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza la possibilità di avvalersi della procedura di diffida. L'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporterà l'applicazione della massimizzazione per lavoro nero.

Con tale decreto correttivo, sarà possibile, a breve, definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

ELENCO E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI:

Voucher.Firenze@ispettorato.gov.it

Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it

Voucher.Prato@ispettorato.gov.it

Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it

Voucher.Siena@ispettorato.gov.it

Per semplicità abbiamo indicato solo gli indirizzi relativi alla Regione Toscana dove sono ubicate le ditte nostre clienti.